

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarle che con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha **disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo **modalità e termini di versamento**.

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Vediamo in questo intervento **quali sono le procedure di assolvimento, i termini e le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per l'anno 2024.**

La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente

Premessa

Come accennato nell'introduzione, con l'avvio della fatturazione elettronica, è stato disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle e-fatture. Per fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che **l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).**

Osserva

Va rilevato che **la modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il "bollo virtuale"** ossia con la modalità di pagamento indicata nell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

I soggetti Iva possono dunque, consultando la procedura messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, **verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.**

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

L'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche

Come anticipato nella premessa, **l'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse** al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto **per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.**

Nel dettaglio:

- ✓ **se nei documenti elettronici emessi è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale"**, questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare;
- ✓ **se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione**, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

Vengono così messi a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi assoggettati all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica);

Osserva

L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nell'elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale".

Per quanto riguarda le autofatture contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura, i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

Anche i documenti elettronici emessi per l'integrazione di una fattura in reverse charge interno, che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, vengono messi a disposizione nell'elenco A del cessionario/committente.

- **elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Osserva

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.

Per individuare il **trimestre di riferimento** si deve tenere conto delle fatture elettroniche emesse nei confronti di privati considerando quelle in cui:

- ✓ la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;

- ✓ la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

ESEMPIO

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Osserva

Per l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

- ✓ consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva);
- ✓ consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);
- ✓ non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

Variazione delle fatture soggette ad imposta di bollo

Gli elenchi A e B sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.**

Il contribuente o l'intermediario a cui è stata conferita delega, **possono modificare l'elenco B:**

- ✓ indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo;
- ✓ aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Osserva

Le modifiche possono essere effettuate se:

- si tratta di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto "*ricevuta di consegna*" o "*ricevuta di impossibilità di recapito*");
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture, dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).

Le modifiche devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell'elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco.

Le date da ricordare e il pagamento dell'imposta di bollo

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, quest'ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al **calcolo dell'imposta di bollo dovuta** per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.**

Il pagamento può:

- ✓ essere **eseguito indicando** sull'apposita funzionalità *web* del portale "*Fatture e corrispettivi*" l'Iban corrispondente al **conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;**
- ✓ **tramite modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
 - ✓ **2521** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
 - ✓ **2522** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
 - ✓ **2523** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
 - ✓ **2524** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
 - ✓ **2525** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
 - ✓ **2526** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Osserva

I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui il versamento slitta al 30 settembre o al 30 novembre (si veda tabella delle scadenze sottostante) sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (codici tributo 2521 e/o 2522).

Il **versamento dell'imposta di bollo** dovuta deve essere effettuato secondo le **scadenze** evidenziate nella **tabella sottostante.**

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	<p>31 maggio</p> <p>Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre</p> <p>Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre</p>
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	<p>30 settembre</p> <p>Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre</p>
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	<p>28 febbraio dell'anno successivo</p> <p>Se l'anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio</p>

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Sanzioni

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura *web* calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

Nel caso di **versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza e non ravveduto**, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC, nella quale indica l'importo dovuto per:

- ✓ l'imposta di bollo
- ✓ la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- ✓ gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Fine della Circolare N° 28/2024